

SCHEDA NORMATIVA 1

Codice del Consumo e Testo Unico Bancario

Le regole di base nei rapporti tra consumatori, banche e finanziarie

Perché questa normativa è importante

Nei rapporti con banche e società finanziarie la tutela del cliente nasce dall'incontro di più norme. Due riferimenti fondamentali sono il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e il Testo Unico Bancario - TUB (D.Lgs. 385/1993). Il primo tutela il consumatore, tra l'altro, contro pratiche commerciali scorrette e clausole abusive; il secondo disciplina in modo specifico la trasparenza bancaria, il credito immobiliare ai consumatori e il credito ai consumatori.

Chi è "consumatore"

Ai fini della disciplina generale, consumatore è la persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Anche un imprenditore o un professionista può quindi essere consumatore quando stipula un contratto per esigenze realmente personali e non professionali.

ATTENZIONE PMI: una società o una PMI non diventa automaticamente "consumatore". Alcune disposizioni possono riconoscere tutele specifiche anche alle microimprese, ma occorre verificare di volta in volta la norma applicabile.

Codice del Consumo: le tutele più utili

- Artt. 18-27 - Pratiche commerciali scorrette: vietano comportamenti ingannevoli o aggressivi capaci di alterare le scelte economiche del consumatore.
- Artt. 21-23 - Pratiche ingannevoli: informazioni false, ambigue o omissioni rilevanti possono rendere scorretta la condotta commerciale.
- Artt. 24-26 - Pratiche aggressive: pressioni, molestie o condizionamenti indebiti possono integrare una pratica vietata.
- Artt. 33 e seguenti - Clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore: le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore possono essere soggette alla disciplina di protezione.
- Art. 21, comma 3-bis - È considerata scorretta la pratica di banca, istituto di credito o intermediario finanziario che, per stipulare un mutuo, obblighi il cliente a sottoscrivere una propria polizza assicurativa o ad aprire un conto corrente presso lo stesso soggetto.

Testo Unico Bancario: trasparenza e credito

Il Titolo VI del TUB disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Contiene regole generali per operazioni e servizi bancari e finanziari e sezioni specifiche per il credito immobiliare ai consumatori e per il credito ai consumatori.

- Artt. 115 e seguenti – Regole generali di trasparenza delle condizioni e dei rapporti bancari e finanziari.
- Artt. 120-quinquies e seguenti – Credito immobiliare ai consumatori: disciplina specifica per i finanziamenti garantiti da ipoteca o destinati all'acquisto/conservazione di immobili secondo l'ambito previsto dalla legge.
- Artt. 121 e seguenti – Credito ai consumatori: prestiti, finanziamenti e altre facilitazioni di credito rientranti nell'ambito della disciplina.
- Art. 124 – Informazioni precontrattuali: il consumatore deve poter ricevere informazioni utili prima di assumere l'impegno.
- Art. 124-bis – Valutazione del merito creditizio: il finanziatore deve valutare la capacità del consumatore di rimborsare il credito secondo la disciplina applicabile.
- Art. 125-sexies – Rimborso anticipato: disciplina il diritto alla riduzione del costo totale del credito nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Cosa deve controllare il consumatore

- Il costo complessivo del finanziamento e non soltanto l'importo della rata.
- TAN, TAEG, commissioni, spese accessorie e costi delle eventuali polizze.
- Le informazioni ricevute prima della firma e la corrispondenza con il contratto definitivo.
- L'eventuale presenza di servizi accessori presentati come obbligatori.
- Le condizioni previste per rimborso anticipato, recesso quando applicabile e gestione dei reclami.
- Eventuali modifiche delle condizioni durante il rapporto e le comunicazioni ricevute.

Una novità da tenere sotto osservazione nel 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha recepito la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori (CCD2) e modifica in modo significativo il TUB e altre disposizioni. Il decreto è entrato in vigore nel gennaio 2026, ma molte nuove regole si applicheranno ai contratti conclusi dal 20 novembre 2026. La scheda dovrà quindi essere aggiornata in prossimità di tale data, anche alla luce delle disposizioni attuative.

Se qualcosa non torna

Prima di contestare un contratto è utile raccogliere contratto, documento informativo/precontrattuale, piano di ammortamento, estratti conto, quietanze,

comunicazioni della banca o finanziaria e materiale pubblicitario eventualmente ricevuto. La verifica deve riguardare il singolo rapporto: non tutte le anomalie producono automaticamente nullità, rimborso o risarcimento.

In sintesi

TRASPARENZA • INFORMAZIONE • COSTI CHIARI • NIENTE PRATICHE SCORRETTE • DIRITTO DI CONTESTARE LE ANOMALIE

Riferimenti normativi essenziali

- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo, in particolare artt. 18-27 e artt. 33 e seguenti.
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario, Titolo VI; credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori.
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 – recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori; disciplina transitoria da verificare per i contratti conclusi dal 20 novembre 2026.

Nota CONS: questa scheda ha finalità divulgativa e non sostituisce l'esame del singolo contratto. Nel settore bancario la normativa è articolata e soggetta a evoluzione; prima di utilizzare la scheda sul sito è opportuno mantenerla aggiornata rispetto alle modifiche normative e agli orientamenti delle Autorità e della giurisprudenza.